



## Ordinanza n. 17 del 13-01-2026

**OGGETTO: FISSAZIONE DEGLI ORARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING**

**Servizio: Servizio Edilizia e SUAP**

### LA SINDACA

#### Premesso che:

- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 ssmmii stabilisce, tra l'altro, che il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
- il D.Lgs. n. 147 del 06 agosto 2012, all'art. 15, comma 2, ha abrogato quasi per intero la legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ed in particolare l'art. 2bis che, all'ultimo comma, stabiliva: *"la disciplina per la determinazione degli orari sarà determinata dalle Autorità Comunali sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria"*;
- l'art. 31, comma 1, del D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 ha modificato l'art. 3, comma 1, lett. d-bis del D.L. 4 Luglio 2006, n. 223, prevedendo che il regime di liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura è da riferirsi alle sole attività commerciali disciplinate dal Decreto Legislativo 31/03/1998, n.114;
- secondo il parere consultivo della Commissione Regionale per l'Artigianato prot. PG/2012/150292 del 19/06/2012, ribadito con il parere prot. PG/2013/09854 del 06/05/2013, emanato a norma dell'art. 6 della L.R.1/2010, l'attività degli artigiani acconciatori iscritti all'Albo non rientra nell'ambito dell'art. 31 del Decreto Legge 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- tuttavia l'art. 34 del sopra citato D.L. 6 Dicembre 2011, n. 201 stabilisce che la disciplina delle attività economiche sia improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, indicando altresì espressamente le attività escluse dall'applicazione di tale principio, nel novero delle quali non rientrano le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, che, infatti, vengono attivate con segnalazione certificata d'inizio attività e sono perciò sottratte - e da lungo tempo - al previgente regime autorizzatorio preventivo;
- la normativa in parola consente dunque al consumatore di fruire di una serie di servizi, compresi quelli alla persona, in base alle proprie esigenze che si sono oramai modificate per i diversi stili di vita dettati soprattutto dalle attività lavorative;
- tale orientamento risulta confermato dal parere del Consiglio di Stato, sez. II, 27 luglio 2018, n. 2065, secondo il quale *"è legittima l'ordinanza che liberalizza l'orario e i turni delle attività di acconciatori ed estetisti in quanto, in assenza di limitazioni imposte dal legislatore nazionale o regionale, l'art. 50, comma 7, t.u. 18 agosto 2000, n. 267 ne attribuisce il relativo potere al Sindaco; d'altro canto, non sono ravvisabili differenze sostanziali di contenuto nella legislazione comunitaria e nazionale susseguitasi a far data dal d.l. 4 luglio 2006 n. 223, dalla direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Bolkestein e relativa*

*legge di recepimento (d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59): le limitazioni “dinamiche” all’esercizio delle attività lato sensu commerciali, nelle quali rientrano sotto tale limitato profilo anche quelle artigianali, sono ammissibili solo per ragioni imperative di interesse generale; pertanto, la tutela della concorrenza, che tali norme – e, a seguire, la decretazione d’urgenza del 2011- hanno inteso valorizzare, può incontrare limiti in esigenze di salvaguardia del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale, ecc., ma non nella mera salvaguardia di indefiniti interessi di categoria;*

- il Consiglio di Stato si è dunque pronunciato favorevolmente sulla legittimità di un’ordinanza sindacale che liberalizza gli orari e i turni di chiusura delle attività di acconciatori ed estetiste, tipicamente riconducibili al novero delle attività artigianali e come tali non assimilabili alla formulazione letterale dell’art. 31, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; il medesimo Organo ha inoltre chiarito che le limitazioni all’esercizio delle attività di servizi sono consentite esclusivamente per ragioni imperative di interesse generale dalla direttiva 2006/123/CE, (cd. Bolkestein), recepita in Italia dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
- di fatto l’espressione indicata nella normativa vigente “attività commerciali” assume un doppio significato: “tecnico”, riferito alle singole normative di settore (es. commercio al dettaglio, ingrosso), e “atecnico/ampio”, relativo all’intero ecosistema produttivo quale motore di sviluppo del territorio, includente anche le attività artigianali e di servizi, accomunabili al commercio per principi applicabili come orari, sicurezza, ecc.;
- nel contesto della disciplina degli orari, le attività artigianali sono da trattarsi al pari di quelle commerciali perché entrambe incidono sull’economia locale e sulla vita dei cittadini, necessitando di una regolamentazione armonizzata da parte del Comune, spesso in base a principi di tutela del consumatore, concorrenza leale e vivibilità urbana;
- anche i principi generali di matrice europea vietano di assoggettare l’insediamento e l’esercizio delle attività a limitazioni che non siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale; tale impostazione è confermata dall’ampia giurisprudenza della Corte costituzionale successiva alla riforma del Titolo V che, nel bilanciare la competenza residuale e generale delle Regioni in materia di commercio — e, per quanto qui rileva, di artigianato — con le interferenze statali derivanti da materie-funzione a carattere trasversale, quali la tutela della concorrenza (Corte Cost., 27 luglio 2004, n. 272), ha costantemente ammesso la possibilità di introdurre limitazioni agli orari esclusivamente ove sorrette da esigenze di interesse pubblico prevalente, progressivamente individuate anche dal legislatore, come la tutela dell’ambiente o della sicurezza pubblica;

**Premesso inoltre che:**

- l’art. 12, comma 1, del vigente Regolamento comunale inerente le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing stabilisce che *“gli orari di apertura e chiusura degli esercizi nonché il calendario annuale dei giorni di chiusura di acconciatore ed estetista sono adottati con Ordinanza del Sindaco, sentite le Associazioni di categoria”*;
- con note P.G. n. 204415 del 11/12/2025 e P.G. 207443 del 16/12/2025 il Servizio Edilizia e SUAP ha richiesto alle predette Associazioni (CNA, Unione Commercianti, Confesercenti, L.A.A. Libera Associazione Artigiani, U.P.A. Federimpresa e L.A.I. Casartigiani) l’espressione di un parere in ordine alla revisione dei vigenti orari di esercizio e dei giorni di chiusura delle attività artigianali di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing;
- le Associazioni di Categoria hanno prevalentemente espresso un orientamento volto ad una sostanziale liberalizzazione degli orari e dei giorni di chiusura delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, al fine di garantire uniformità di trattamento agli esercenti del settore, a prescindere dalla loro collocazione geografica, in coerenza con l’evoluzione del contesto economico e sociale intervenuta a partire dall’entrata in

vigore della Direttiva Bolkestein del 2006;

**Considerato che:**

- si rende necessario garantire il migliore e più ampio servizio al consumatore, le cui esigenze si sono modificate per i diversi stili di vita e attività lavorative, posto che ciò è favorito dal vigente quadro normativo, delineato dalle disposizioni sulla liberalizzazione delle attività economiche nonché da una consolidata giurisprudenza in materia;
- l'Amministrazione comunale, valutate le proposte pervenute dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, condivide l'orientamento volto alla liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura e di chiusura delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, ritenendo che tale misura possa favorire una maggiore flessibilità organizzativa per gli operatori, rispondere in modo più efficace alle esigenze dell'utenza e contribuire allo sviluppo del tessuto economico e commerciale del territorio, nel rispetto della normativa vigente;

**Visti:**

- la legge 14 febbraio 1963, n. 161 "Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini", modificata dalla Legge 23 Dicembre 1970, n.1142 e dalla Legge 29 Ottobre 1984, n.735 e quasi completamente abrogata dal D.Lgs. n. 147 del 06/08/2012;
- l'art. 50, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ss.mm.ii. (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli);
- il D.P.R. 07 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008);
- il D.Lgs. 19 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- il D.Lgs. 06 agosto 2012 n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);
- il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 legge 7 agosto 2015, n. 124);
- la legge 07 agosto 1990 n. 241 ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la legge 02 aprile 2007 n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese);
- la legge 08 agosto 1985 n. 443 ss.mm.ii. (Legge Quadro per l'artigianato);
- la legge 04 gennaio 1990 n.1 " Disciplina dell'attività di estetista" ss.mm.ii.;
- la legge 17 agosto 2005, n. 174 ss.mm.ii. (Disciplina dell'attività di acconciatore);
- l'Ordinanza sindacale n. 411 del 08/10/2014 (Fissazione degli orari per l'esercizio dell'attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing);
- l'art. 12 del vigente Regolamento comunale inerente le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 32 del 27/10/2025, in vigore dal 28/11/2025;
- l'art. 33 del vigente Statuto Comunale;

## RITENUTO

di modificare gli orari e i giorni di apertura e chiusura delle attività di acconciatore, estetista, tatuatore e piercing, così come stabiliti nell’Ordinanza sindacale n. 411 del 08/10/2014 (Fissazione degli orari per l’esercizio dell’attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing);

## ORDINA

**per le ragioni tutte in premessa indicate, da intendersi integralmente confermate, il rispetto della disciplina degli orari e dei giorni di apertura e chiusura delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing, come segue:**

- **apertura tutti i giorni, non prima delle ore 8:00 e chiusura non oltre le ore 22:00, al fine di garantire un servizio migliore alle diverse esigenze della clientela;**
- **è consentito un margine di tolleranza di 30 minuti sull’orario stabilito per la chiusura, a saracinesca abbassata, ed unicamente allo scopo di ultimare eventuali prestazioni ancora in corso;**
- **non è consentito superare la fascia oraria complessiva di 12 ore giornaliere;**
- **all’interno della fascia oraria sopra indicata, l’esercente potrà scegliere l’orario più funzionale di apertura e chiusura dell’esercizio, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro;**
- **l’apertura nelle giornate domenicali e nei giorni festivi è sempre consentita;**

## ORDINA ALTRESÌ

- **l’obbligo, per ciascun esercente del settore, ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento, di esporre, in modo ben visibile al pubblico:  
- all’interno del locale, la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;  
- all’esterno del locale, sempre visibile anche durante gli orari di chiusura dell’attività, il cartello contenente: (i) gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio, (ii) gli eventuali giorni di chiusura dell’esercizio;**
- **di dare atto che i suddetti orari dovranno essere osservati a decorrere dal 15/01/2026, sino a diversa disposizione;**
- **il presente provvedimento sostituisce integralmente l’Ordinanza sindacale n. 411 del 08/10/2014 (Fissazione degli orari per l’esercizio dell’attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing);**
- **sono fatti salvi eventuali provvedimenti statali o regionali ulteriormente restrittivi o limitativi che dovessero entrare in vigore;**

## RENDE NOTO

che a norma dell’art.3, comma IV, della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., avverso la presente ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna, sezione di Parma.

In alternativa nel termine di 120 gg dalla notifica o piena conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Presidente della Repubblica 24 Novembre 1971, n. 1199; i termini di impugnazione decorrono dalla data di avvenuta affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza.

A norma dell'art. 4 e seguenti della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., Responsabile del procedimento è il dott. Massimo Sandoni, Dirigente del Settore Pianificazione Strategica.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga immediatamente trasmessa:

1. alle Associazioni di categoria:

- L.A.A. Libera Associazione Artigiani di Piacenza, via G. Modenesi, n.14 – Piacenza, all'indirizzo pec: associazione@pec.laapc.it;
- U.P.A Federimpresa, strada Raffalda n.14 – Piacenza, all'indirizzo pec: upa@pec.upapc.org;
- C.N.A. Piacenza, via F. Coppalati n. 10 – Piacenza, all'indirizzo pec: cna.pc@cert.cna.it;
- L.A.I. Casartigiani, strada Farnesiana, n.106 – Piacenza, all'indirizzo pec: lai.casartigiani@pec.cgn.it;
- Confesercenti Piacenza, via Maestri del Lavoro n. 7 – Piacenza, all'indirizzo pec: confeserpc@legalmail.it;
- Unione Commercianti Piacenza, strada Bobbiese n. 2 – Piacenza, all' indirizzo pec: unionecommerciantipc@pec.cafpiacenza.it.

2. all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza per l'affissione;

3. all'Ufficio Stampa per la più ampia divulgazione;

4. all'U.R.P.;

5. al Settore Pianificazione Strategica – Servizio Edilizia e SUAP;

6. al Comando di Polizia Locale.

Piacenza, 13-01-2026

Sottoscritta da SINDACO  
KATIA TARASCONI

*Documento firmato digitalmente*